



Taviano

Città dei Fiori
(Lecce – Italy)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°. 248 del 30/09/2015

OGGETTO: CANTORO ING. ANNA MARIA c/ COMUNE DI TAVIANO. RICORSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CIVILE N. 276/2015 DELLA CORTE D' APPELLO DI LECCE. NOMINA LEGALE.

L'anno 2015 il giorno 30 del mese di settembre alle ore 13:30 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.

CARICA	COGNOME E NOME	Presente/Assente
Sindaco	PORTACCIO Carlo Deodato	P
Vice Sindaco	TUNNO Leonardo	P
Assessore	SABATO Teresa	P
Assessore	CORVINO Luigi	A
Assessore	MANNI Antonino	P
Assessore	LEZZI Maurizio	P

Partecipa il Segretario Generale Giancarlo Ria

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'art.49 - D.lgs. n.267/2000

Regolarità Tecnica	Regolarità Contabile
Parere: Favorevole Data: 21/09/2015 Responsabile Settore Cinzia Palma	Parere: Favorevole Data: 23/09/2015 Responsabile Servizio Finanziario Francesco Trianni

Oggetto: Cantoro Ing. Anna Maria c/ Comune di Taviano. Ricorso Corte Suprema di Cassazione avverso sentenza civile n. 276/2015 della Corte d' Appello di Lecce. Nomina legale.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- con delibera di G.C. n. 350 del 18/07/03, rettificata dalle successive delibere nn. 384/04 e 394/04, veniva conferito incarico all'Ing. Cantoro Anna Maria, quale componente di un gruppo di sette Tecnici, per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di ampliamento della rete fognante nera del Comune di Taviano, opera finanziata dal Commissario per l' emergenza in Puglia, ai sensi dell' art. 41co.4 della legge n. 388/2004;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 dell'8/07/04 veniva convenuto che il corrispettivo doveva ritenersi stabilito in € 84.000,00;
- con apposita dichiarazione del 5/5/08, sottoscritta da tutti i professionisti incaricati si stabiliva che- a parte il maggior compenso previsto per l'Ing. Coordinatore- gli altri professionisti, tra i quali la ricorrente, avrebbero percepito la somma di 6.666,67 ciascuno;
- con ricorso per decreto Ingiuntivo n. 464/09 veniva chiesta e ottenuta l'ingiunzione di pagamento, in data 27/05/10, nei confronti del Comune, per la somma di euro 6.666,67, oltre accessori.
- con citazione in opposizione il Comune di Taviano proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, invocandone la revoca, previo accertamento dell'inesistenza del credito azionato;
- con sentenza n. 243/2014 del 27/06/2013 depositata il 6/01/2014, il Tribunale di Lecce- sezione distaccata di Casarano-, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal Comune di Taviano, la rigettava e, per l'effetto, confermava il D.I. n. 464/09 e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite;
- con atto del 28/02/2014, il Comune di Taviano proponeva appello per ottenere la riforma della citata sentenza;
- la Corte d'Appello di Lecce con sentenza n. 276/2015 accoglieva l'opposizione proposta dal Comune appellante e, per l'effetto, revocava il d.i. opposto e rigettava la domanda proposta dalla Cantoro con condanna, altresì, al rimborso in favore della A.C., delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidati complessivamente in € 2.110,00, per il primo grado ed euro 2.000,00, oltre accessori di legge per il secondo grado;
- con atto notificato in data 2/9/2015, acquisito al protocollo comunale il 17.09.2015 n. prot. 10246, l'Ing. Cantoro, proponeva ricorso per Cassazione dinanzi la Corte Suprema di Cassazione avverso la sentenza n. 276/2015 emessa dalla Corte d'Appello di Lecce, per ottenere, in accoglimento del ricorso ed in riforma della sentenza gravata, il rigetto della domanda comunale per violazione degli artt. 16 e 17 del RD n. 2440/1923; in subordine, l'annullamento della condanna della Cantoro alle spese dei giudizi richiamati, oltre alla vittoria delle spese del giudizio di legittimità.

RITENUTO dover autorizzare l'Amministrazione Comunale a difendere le proprie ragioni mediante controricorso innanzi la Suprema Corte di Cassazione;

RITENUTO di conferire ampio mandato difensivo all'Avv. Franco Cataldi, con studio in Taviano, munendolo di ogni facoltà di legge, nessuna esclusa, al fine di intraprendere ogni azione utile a difesa delle ragioni, dei diritti e degli interessi del Comune di Taviano;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui all'art. 49 comma 1° d., lgs. 267/2000;

con voti favorevoli ed unanimi dei presenti e votanti

D E L I B E R A

DI AUTORIZZARE l'Amministrazione comunale a proporre controricorso innanzi la Corte Suprema di Cassazione e a difendere le ragioni dell'ente avverso il ricorso proposto dall' Ing. Cantoro del 2/9/2015, acquisito al protocollo comunale il 17.09.2015 n. prot. 10246, affidando la difesa dell'ente all' Avv. Franco Cataldi, con studio in Taviano;

DI NOMINARE difensore dell'ente l'Avv. Franco Cataldi, con studio in Taviano, conferendo allo stesso ampio mandato, ratificando sin d'ora il suo operato e munendolo di ogni facoltà di legge, nessuna esclusa, al fine di intraprendere ogni azione utile a difesa delle ragioni, dei diritti e degli interessi del Comune di Taviano;

DI AUTORIZZARE il responsabile di Settore ad impegnare la somma di € 2.500,00, oltre spese, IVA e CAP quale onorario concordato da riconoscere al legale incaricato, dando atto che la presente deliberazione dovrà essere sottoscritta dal legale per accettazione delle condizioni contenute;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

F.to Carlo Deodato Portaccio

Il Segretario Generale

F.to Giancarlo Ria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.taviano.le.it il 30/09/2015 per restarvi quindici giorni consecutivi (art.124 c.1 - D.Lgs.267/2000 e art. 32 comma 1 legge 69/2009). **1546**

Taviano, li 30/09/2015

Il Segretario Generale

F.to Giancarlo Ria

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 –c.4 – D.lgs. 267/2000);
 Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 –c.3 – D.lgs. 267/2000);

Il Segretario Generale

F.to Giancarlo Ria

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Taviano, li 02/10/2015

Il Segretario Generale

Giancarlo Ria